



fondo  
sociale europeo

ALLEGATO A

**CHIAMATA DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA  
REALIZZAZIONE DELLA MISURA *BUONO SERVIZI LAVORO*  
*PER PERSONE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE*  
*SVANTAGGIO***

**in attuazione della Direttiva pluriennale per la  
programmazione dei servizi e delle politiche attive del  
lavoro - D.G.R. n. 1-2118 del 19 ottobre 2020**

**periodo 2020-2023**

D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



REGIONE  
PIEMONTE

per una crescita intelligente,  
sostenibile ed inclusiva

[www.regione.piemonte.it/europa2020](http://www.regione.piemonte.it/europa2020)

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

## INDICE

1. PREMESSA .....	4
2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA.....	4
2.1. DENOMINAZIONE DELLA MISURA .....	4
2.2. OBIETTIVO MISURA .....	4
2.3. ELEMENTI CARATTERIZZANTI .....	5
3. DESTINATARI / PARTECIPANTI .....	5
3.1. ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO .....	7
4. SOGGETTI BENEFICIARI .....	7
5. AZIONI AMMISSIBILI.....	8
5.1. REGOLE DI AMMISSIBILITA' DELLE AZIONI .....	9
5.1.1. Servizi di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro (prima presa in carico) .....	9
5.1.2. Servizi di identificazione e validazione delle competenze .....	10
5.1.3. Servizi di attivazione del tirocinio extracurricolare.....	11
5.1.4. Servizi di incontro D/O.....	12
5.1.5. Servizi di tutoraggio per inserimento in impresa (tirocinio e lavoro) .....	12
5.1.6. Servizi aggiuntivi a supporto dell'inserimento in impresa (prese in carico successive alla prima) .....	13
5.2. CONTRIBUTO A COPERTURA DELL'INDENNITÀ DI TIROCINIO .....	13
5.3. REGOLE DI RIPETIBILITÀ DELLE AZIONI.....	14
6. RACCORDO TRA BANDI.....	15
7. DURATA E RISORSE DISPONIBILI.....	15
8. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ.....	15
8.1. SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	15
8.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....	16
8.3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ' .....	17
9. VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI .....	18
9.1. TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE .....	18
9.2. VALUTAZIONE EX ANTE.....	18
9.2.1. Classi, oggetti, criteri e indicatori per la valutazione .....	19
9.2.2. Nucleo di valutazione .....	23
9.2.3. Elenco e punteggi di valutazione.....	24
10. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE, AVVIO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ' .....	24
10.1. CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE PER I SERVIZI AL LAVORO.....	24
10.2. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI TIROCINI INDENNIZZATI PER OPERATORE .....	25
10.3. STIPULA DELL'ATTO DI ADESIONE E AVVIO ATTIVITÀ' .....	25
10.4. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ' E GESTIONE DEI PAI.....	25

10.5.	VARIAZIONI.....	26
10.6.	CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ.....	26
<b>11.</b>	<b>DEFINIZIONE DI OPERAZIONE .....</b>	<b>27</b>
<b>12.</b>	<b>UNITA' DI COSTO STANDARD E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA.....</b>	<b>27</b>
12.1.	UNITA' DI COSTO STANDARD E PROFILING .....	27
12.2.	DETERMINAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI SERVIZI PER IL LAVORO.....	28
12.3.	DETERMINAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI TIROCINIO.....	29
<b>13.</b>	<b>FLUSSI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA.....</b>	<b>30</b>
13.1.	RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO.....	30
13.2.	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE INDENNITÀ DI TIROCINIO .....	31
<b>14.</b>	<b>CONTROLLI .....</b>	<b>31</b>
<b>15.</b>	<b>MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE .....</b>	<b>32</b>
15.1.	MONITORAGGIO .....	32
15.2.	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE .....	32
<b>16.</b>	<b>INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE .....</b>	<b>33</b>
16.1.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	33
<b>17.</b>	<b>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....</b>	<b>34</b>
<b>18.</b>	<b>TUTELA DELLA PRIVACY.....</b>	<b>34</b>
18.1.	IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	34
18.2.	SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DEI DATI .....	35
18.3.	RESPONSABILI (ESTERNI) DEL TRATTAMENTO .....	36
18.3.1.	Sub-responsabili.....	36
18.4.	INFORMATIVA AI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI.....	37
<b>19.</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>37</b>
19.1.	INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE .....	37
19.2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	37

## 1. PREMESSA

In esecuzione della Direttiva approvata con D.G.R. n. 1-2118 del 19 ottobre 2020, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro procede all'approvazione del Bando per l'istituzione dell'Elenco di Soggetti Attuatori che potranno erogare servizi rivolti a **persone in condizione di particolare svantaggio** nel periodo 2020-2023, di cui al presente Allegato.

Con il presente Bando, la Regione intende favorire la realizzazione di **azioni positive di inclusione socio-lavorativa** delle persone in condizioni di particolare svantaggio mediante misure di sostegno nella ricerca di un'esperienza professionale, funzionali alla progressiva integrazione nel mercato del lavoro, in coerenza con gli impegni assunti all'interno del "Patto per il Sociale 2015 – 2017" (D.G.R. 38-2292 del 19 ottobre 2015) e con la DGR 57-2667 del 21 dicembre 2015 istitutiva del Tavolo Regionale finalizzato al contrasto e alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale.

In riferimento a tale target, in linea con gli indirizzi comunitari (cfr. Raccomandazione del Consiglio 2016/C 67/01) e nazionali (cfr. Decreto Legislativo n. 150/2015), la Regione, attraverso il sostegno del POR FSE 2014-2020, rende disponibile un'offerta personalizzata, intensiva e territorialmente diffusa di servizi e misure di **politica attiva del lavoro**.

Le misure di politica attiva finanziate dal presente Bando potranno concorrere alla composizione dell'offerta coordinata di servizi per la **"presa in carico integrata"** delle persone in condizioni di maggiore vulnerabilità che potranno, quindi, essere fruitori di altre misure a valere sulla programmazione regionale e nazionale comprese le misure di contrasto alla povertà, previste a livello locale e nazionale fra cui il "Sostegno per l'Inclusione Attiva" (SIA) e il Reddito di Inclusione (REI).

Tali misure si inseriscono nel più ampio e complesso quadro degli interventi messi in campo per rispondere alla grave emergenza sanitaria generata dal COVID-19, che ha coinvolto ogni strato della popolazione e che ha messo a dura prova la tenuta del tessuto sociale ed economico del territorio, di **contrasto alla crisi economica**, e a **favorire della ripresa** economica in tempi tali da limitare il disagio socio-economico di famiglie e persone ovvero di soggetti fragili.

## 2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA

### 2.1. DENOMINAZIONE DELLA MISURA

La presente misura è denominata Buono Servizi Lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio.

### 2.2. OBIETTIVO MISURA

La finalità perseguita attraverso la presente misura è l'erogazione di servizi di politica attiva del lavoro che supportino l'inclusione socio-lavorativa delle persone in condizioni di vulnerabilità e marginalità, offrendo azioni di orientamento professionale ed esperienze in impresa.

### 2.3. ELEMENTI CARATTERIZZANTI

Le misure di politica attiva del lavoro offerte alle persone in condizione di svantaggio in cerca di occupazione sono fruibili tramite lo strumento del Buono servizi lavoro. Esso si configura come titolo di spesa, con importo massimo predeterminato pro-capite, figurativamente assegnato alla persona e finanziariamente riconosciuto ai soggetti attuatori a copertura dei costi relativi agli interventi realizzati.

Ai fini dell'assegnazione del Buono è necessario che la persona in cerca di occupazione si attivi presentandosi presso la rete degli sportelli dei servizi per l'impiego regionali, pubblici (CPI) e pubblici/privati accreditati ai servizi per il lavoro; gli sportelli regionali forniscono alla persona le informazioni utili per l'accesso alla misura Buono servizi e la indirizzano verso gli Operatori selezionati ad operare sul presente Bando. In relazione alle caratteristiche dei destinatari, riveste un'importanza fondamentale per la presa in carico delle persone il raccordo con i consorzi socio-assistenziali e dei soggetti pubblici competenti di cui al successivo capitolo 3.1, che ne seguono i percorsi di inclusione sociale.

Il Buono servizi presenta la seguente articolazione in termini di misure:

- servizi di orientamento, base e specialistico, azioni di ricerca attiva del lavoro e accompagnamento al lavoro, anche in raccordo con i servizi socio-assistenziali che hanno in carico la persona;
- servizi di attivazione di tirocinio extracurriculare;
- servizio di incontro domanda/offerta;
- tutoraggio del percorso di inserimento in impresa (tirocinio o lavoro).

Al Buono servizi lavoro, per i tirocini attivati nell'ambito del Bando, può accompagnarsi il riconoscimento di un contributo a copertura dell'indennità di tirocinio corrisposta dall'impresa.

In attuazione dei principi e degli obiettivi generali dell'Atto di indirizzo, che prevedono un'intensità di servizi e misure differenziate in considerazione dei fattori che influenzano l'inserimento lavorativo e sociale delle persone, nell'ambito del presente Bando è previsto un sostegno modulato in funzione delle caratteristiche socio-economiche dei soggetti coinvolti nonché delle caratteristiche dell'inserimento in azienda proposto.

### 3. DESTINATARI / PARTECIPANTI

Il presente Bando si rivolge alle persone che si trovano in condizioni di particolare svantaggio con difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro, anche a seguito dell'emergenza COVID-19.

I destinatari delle misure finanziate devono possedere: specifici requisiti relativi allo stato occupazionale e rientrare in specifiche condizioni di svantaggio.

I **requisiti occupazionali** sono i seguenti: persone disoccupate, percettori o meno di ammortizzatori sociali e di misure di contrasto alla povertà, quali il Reddito di Cittadinanza, ai sensi del D.lgs. n. 150/2015,

del D.Lgs. n. 22/2015, del D.L. n. 4/2019 28 gennaio 2019, convertito in Legge n. 26/2019, o di altre misure determinate dall'emergenza COVID-19.

Le **condizioni di particolare svantaggio** sono le seguenti:

- a) soggetti con incapacità parziale, per motivi di ordine fisico sensoriale e psichico, a provvedere alle proprie esigenze, che non raggiungono la soglia prevista dall'art. 3 della L. 68/99, e soggetti in trattamento psichiatrico ed ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziali, che non raggiungono la soglia prevista sempre dall'art. 3 della suddetta legge;
- b) soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA);
- c) persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che si trovino nelle condizioni di potere partecipare alle attività previste dal presente Bando presso le sedi degli Operatori e che rientrino in una delle seguenti categorie:
  - in condizione di detenzione a non più di 6 mesi dalla fine della pena,
  - ammessi a misure alternative di detenzione e al lavoro all'esterno.
- d) ex-detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla fine della detenzione, ai sensi della L.R. 34/2008, art. 33;
- e) soggetti, anche minori, in condizioni di grave emarginazione; tale condizione potrà essere riconosciuta anche a persone con problemi di dipendenze da sostanze, vittime di violenza, maltrattamento, soggette a grave sfruttamento e discriminazione, anche inseriti nei "programmi di assistenza e integrazione sociale"<sup>1</sup>;
- f) Rom, Sinti e Camminanti (RSC) in attuazione della comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011;
- g) soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (di cui all'art. 5, comma 6 del D.Lgs 286/1998) e soggetti richiedenti o beneficiari di protezione internazionale in base alle disposizioni (di cui al D. Lgs. 251/2007 e s.m.i.);
- h) minori stranieri non accompagnati, ivi compresi i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale o umanitaria.

I requisiti occupazionali e le condizioni di svantaggio sopra elencate devono essere posseduti **al momento della presa in carico** che corrisponde all'erogazione del servizio A3, vedi oltre par. 5.1.1.

Non rientrano tra i destinatari del Bando le persone disabili certificate ai sensi della legge 68/99 in quanto se iscritte al collocamento mirato possono essere destinatarie delle misure finanziate con il Fondo Regionale Disabili (D.G.R. n. 15-4165 del 7 novembre 2016); sono altresì escluse le persone che rientrano nelle categorie di cui all'art. 18 sempre della L. 68/99.

<sup>1</sup> Si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 18, co. 3 bis, D.lgs. 286/98, come modificato dal D.lgs. n. 24/2014, rivolte alle persone in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di protezione sociale (art. 18, comma 1).

### 3.1. ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO

La condizione di svantaggio delle persone deve essere attestata/dichiarata dai **soggetti pubblici competenti che seguono il loro percorso di inclusione sociale**.

Al fini del presente Bando, sono soggetti pubblici competenti i seguenti enti:

- Servizi sociali e i Servizi sanitari (Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, Enti locali e ASL);
- Istituti penitenziari e Ufficio Esecuzione Penale Esterna.

Il soggetto pubblico competente, che segue la persona nei percorsi di inclusione sociale, attesta/dichiara su apposito modulo scaricabile dal sito regionale, la **sussistenza** della condizione di svantaggio della persona al momento dell'ingresso nei percorsi finanziati; l'Operatore alleggerà tale attestazione nel Sistema Informativo Lavoro (vedi oltre par. 5.1).

L'Operatore dovrà anche conservare copia per le attività relative ai controlli regionali della seguente documentazione:

- permesso di soggiorno<sup>2</sup> nel caso delle persone rientranti nella **lettera g)** e nella **lettera h)**,
- certificazione, emessa da ASL, INPS, INAIL e soggetti competenti per la normativa nazionale e regionale, per la **lettera a)** e la **lettera b)**.

Si specifica che nel caso delle persone rientranti nella **lettera e)**, si considerano "soggetti competenti" ad attestare la condizione di svantaggio anche i Centri Antiviolenza appartenenti alla rete regionale del Piemonte.

## 4. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi per l'erogazione dei **servizi per il lavoro** gli Operatori accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della D.G.R. n. 30-4008 del 2012 e ss.mm.ii. che, a seguito della procedura di valutazione, saranno selezionati ad operare sul presente Bando (vedi oltre cap. 9).

Gli Operatori possono erogare i servizi in forma singola oppure mediante costituzione di raggruppamenti temporanei (ATS/ATI) sull'intero territorio regionale. I raggruppamenti temporanei devono essere costituiti nel rispetto di quanto indicato nelle *Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte*, approvato con DD n. 807 del 15/11/2016.

È vietata la contestuale partecipazione come operatore singolo e come componente, anche capofila, di un raggruppamento temporaneo o la partecipazione in più raggruppamenti temporanei.

---

<sup>2</sup> Nel caso in cui la persona abbia presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, la ricevuta di presentazione della domanda vale come documento attestante il possesso dei requisiti per accedere al Buono servizi lavoro; se il rinnovo non viene successivamente concesso la persona perde tali requisiti.

Si specifica che gli Operatori devono possedere l'accreditamento alla data di presentazione della domanda di candidatura sul presente Bando (vedi cap. 8)<sup>3</sup>.

Per la gestione ed erogazione dei contributi economici a copertura delle **indennità di tirocinio** è soggetto beneficiario l'Amministrazione regionale.

Gli Operatori ammessi alla realizzazione delle misure finanziate dal presente Bando sono soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 2, punto 10, del Regolamento generale UE n. 1303/2013 (e ss.mm.ii.).

## 5. AZIONI AMMISSIBILI

Il Buono si compone di servizi per il lavoro (orientamento, ricerca attiva, attivazione tirocinio, incontro D/O, tutoraggio inserimento in impresa) e della misura incentivante costituita dal contributo a copertura dell'indennità di tirocinio.

Nella tabella che segue sono riportate le azioni ammissibili, gli standard regionali di riferimento, la durata in termini di ore, le modalità di erogazione e riconoscimento della spesa.

Tabella 1 – Azioni ammissibili (Servizi per il lavoro)

Servizi per il lavoro ammissibili	Riferimento servizi standard regionali	Durata	Modalità di erogazione	Modalità di riconoscimento della spesa
Servizi di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro – <b>1° presa in carico</b>	A3 – Orientamento 1° livello	min 1 ora e max 2 ore	Individuale	UCS "a processo"
	A4 – Orientamento specialistico di 2° livello A5.1 – Ricerca attiva e accompagnamento al lavoro	max 12 ore	Individuale o gruppo (3 persone)	
			Ogni 4 ore di servizio erogato, 1 ora può essere in back office (3+1)	
Servizi di <b>identificazione e validazione</b> competenze	A4.1 – Identificazione competenze A4.2 – Validazione competenze	max 16 ore	Individuale	
			Ogni 4 ore di servizio erogato, 1 ora può essere in back office (3+1)	
Attivazione del <b>tirocinio extracurricolare</b>	A5.2a – Tirocinio	Non pertinente	Non pertinente	UCS "a risultato" calcolate su profiling

<sup>3</sup> L'Operatore può quindi candidare le sedi presenti nell'elenco regionale degli enti accreditati all'erogazione dei servizi al lavoro approvato con Determina dalla Direzione Istruzione Formazione e Lavoro Sociale.



Servizi di incontro D/O per <b>inserimenti al lavoro</b>	A6 – Incontro Domanda e offerta di lavoro	Non pertinente	Non pertinente	UCS “a risultato” calcolate su profiling e durata del contratto
Servizi di <b>tutoraggio</b> percorso di inserimento in impresa (tirocinio e/o lavoro)	A5.2 – Tutoraggio inserimento in tirocinio e/o lavoro	max 12 ore	Individuale	UCS “a processo”
			Ogni 4 ore di servizio erogato, 1 ora può essere in back office (3+1)	
Servizi aggiuntivi per l’inserimento in impresa – <b>prese in carico successive alla prima</b>	A5.1 – Ricerca attiva e accompagnamento al lavoro	max 6 ore	Individuale o in piccolo gruppo	UCS “a processo”

Nella tabella che segue sono riportati i parametri relativi al contributo pubblico a totale copertura dell’indennità di tirocinio corrisposta dall’impresa.

Tabella 2 – Azioni ammissibili (Indennità di tirocinio)

Indennità di tirocinio	Valore del contributo	Modalità riconoscimento spesa
Contributo a copertura tirocini di 6 mesi a tempo pieno	Fino a un massimo di 3.600 euro	a costo reale

Le regole per la determinazione della spesa e la procedura per il suo riconoscimento sono disciplinate ai successivi cap. 12 e 13, mentre le regole di ammissibilità sono disciplinate nei paragrafi che seguono.

## 5.1. REGOLE DI AMMISSIBILITA’ DELLE AZIONI

### 5.1.1. Servizi di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro (prima presa in carico)

La prima presa in carico ha una **durata massima di 3 mesi** a partire dall’apertura del 1° Piano di Azione Individuale (vedi oltre cap. 10).

Prima dello scadere **del 1° mese** la persona non può essere presa in carico da un altro Operatore.

La **presa in carico** sul Bando è sancita dall’erogazione di almeno **1 ora** previste per il servizio di orientamento di 1° livello (servizio A.3), senza la quale non si può accedere ai successivi servizi ammessi a finanziamento.

Preliminarmente all’erogazione dei servizi di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro, l’Operatore deve verificare:

- o la rispondenza della persona ai requisiti richiesti nel cap. 3;

- o la completezza degli adempimenti legati al suo stato di disoccupazione, verificabile sul Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP);
- o l'aggiornamento della scheda anagrafico professionale;
- o la presenza dell'attestazione della condizione di svantaggio (di cui al par. 3.1), sul format reso disponibile dalla Regione.

L'Operatore deve caricare sul SILP l'attestazione della condizione di svantaggio e il Curriculum Vitae aggiornato, pena la non ammissibilità a finanziamento dei servizi erogati.

Si specifica che i servizi di orientamento specialistico di 2° livello, i servizi di ricerca attiva e accompagnamento al lavoro (servizi A4 e A5.1) possono essere realizzati sia in forma individuale che in piccoli gruppi di massimo 3 persone.

### **5.1.2. Servizi di identificazione e validazione delle competenze**

Il servizio di individuazione e validazione delle competenze può essere erogato:

- durante i primi 3 mesi del percorso quindi nella fase iniziale di orientamento e ricerca attiva di cui sopra al par. 5.1.1;
- in esito al tirocinio, entro 1 mese dalla sua conclusione;
- nel caso si verifichi una presa in carico successiva alla prima e la persona non ha ancora usufruito di tali servizi.

I servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali sono erogati in conformità con le "Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali" e il relativo Manuale (D.D. n. 849 del 18 settembre 2017).

- Servizio di identificazione delle competenze che ha come scopo quello di ricostruire le esperienze più significative maturate dall'utente, tradurle in competenze, conoscenze ed abilità e testimoniarle tramite evidenze; può essere erogato esclusivamente con modalità individuale.

L'Operatore nella fase di identificazione deve rilasciare al giovane il Dossier del cittadino e conservare copia per i successivi controlli.

- Servizio di validazione delle competenze che ha come scopo quello di accertare e valutare il possesso delle competenze acquisite dall'utente e può essere erogato esclusivamente con modalità individuale.

Il colloquio tecnico ed eventuali prove integrative sono somministrate dagli esperti della materia (EM/F o EM/L).

L'Operatore nella fase di validazione deve compilare il Verbale di validazione delle competenze. In caso di esito positivo del servizio sarà rilasciato al giovane l'Attestato di validazione delle competenze, secondo il modello predisposto dalla Regione Piemonte in base alla D.D. n. 420 del 1

luglio 2016. L'Operatore deve conservare copia della documentazione di cui sopra per i successivi controlli.

I servizi devono essere erogati unicamente dai soggetti beneficiari di cui al cap. 4 che sono inseriti nell'elenco regionale degli Enti Titolati e dai relativi Esperti in Tecniche di Certificazione (ETC), periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale, e dagli Operatori adeguatamente formati che devono essere i case manager ammessi ad operare sul Bando.

### **5.1.3. Servizi di attivazione del tirocinio extracurricolare**

Il servizio a risultato di attivazione del tirocinio è ammissibile per:

- o tirocini di durata **pari o superiore ai 3 mesi** (risultante dal progetto formativo).

Il servizio si compone di attività di promozione del tirocinio, assistenza e accompagnamento nella definizione e realizzazione del progetto formativo con riconoscimento delle competenze acquisite.

Il servizio è ammissibile a finanziamento in relazione ad un solo avviamento in tirocinio e solo nel caso in cui il tirocinio abbia una **durata effettiva di almeno 1 mese** (30 giorni consecutivi). Se il tirocinio si conclude prima, il servizio non è ammissibile a finanziamento, salvo i casi in cui è consentita la ripetibilità (par. 5.3).

I tirocini devono essere conformi alla disciplina di riferimento (D.G.R. n. 85-6277 del 22/12/2017 e D.G.R. n. 42-7397 del 7 aprile 2014), alle procedure adottate dalla Regione Piemonte e alla modulistica prevista (tra cui la Convenzione, il Progetto Formativo, l'inserimento sul Portale tirocini regionale, la comunicazione obbligatoria). Si ricorda che le imprese che ospitano tirocinanti devono registrare la presenza/frequenza del tirocinante e conservarne relativa documentazione. Nel caso in cui l'impresa non sia dotata di propri sistemi di rilevazione delle presenza/frequenza, può utilizzare il modello di registro di frequenza del tirocinio, disponibile sul sito della Regione Piemonte. Gli Operatori devono chiedere alle imprese copia dei registri di frequenza del tirocinante e conservarli per i controlli regionali.

Si specifica che la DGR n. 42/2014 e s.m.i. si applica **solo nel caso** in cui la persona rientri tra i destinatari previsti dall'articolo 2 della suddetta disciplina e, in aggiunta all'attestazione di svantaggio di cui par. 3.1, vi sia il "progetto di inclusione" del servizio pubblico competente, responsabile del percorso terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione sociale, ai sensi della disciplina stessa.

Il servizio di attivazione del tirocinio **non è ammissibile a finanziamento** nei seguenti casi:

- tirocini attivati presso imprese ospitanti che siano anche soggetti attuatori del presente Bando;
- tirocini attivati presso imprese ospitanti nel caso in cui il titolare dell'impresa sia parente o affine fino al secondo grado del tirocinante;
- tirocini attivati presso le pubbliche amministrazioni tranne nei casi in cui siano tirocini di inclusione sociale (ai sensi della DGR n. 42/2014).

Nel caso in cui l'Operatore intenda avviare la procedura per il riconoscimento del contributo a copertura dell'indennità di tirocinio deve attenersi alle regole descritte al successivo par. 5.2.

Si specifica che nel caso in cui al tirocinio segua un contratto di lavoro, l'operatore può chiedere il riconoscimento del risultato occupazionale (servizio incontro D/O) solo nel caso in cui l'impresa che assume sia diversa da quella che ha ospitato il tirocinio.

Unica eccezione alla regola di cui sopra ricorre se l'assunzione nella stessa impresa avviene entro 30 giorni consecutivi dalla fine del tirocinio, con contratto di lavoro di durata pari o superiore a 6 mesi all'avvio. In questo specifico caso, l'Operatore (ente promotore del tirocinio) può accedere al riconoscimento del risultato occupazionale (servizio incontro D/O) ma solo in sostituzione al risultato riconosciuto per l'attivazione del tirocinio.

#### **5.1.4. Servizi di incontro D/O**

Il servizio di incontro D/O è ammissibile a finanziamento, e il risultato occupazionale si intende conseguito, con le seguenti regole:

- solo per contratti di lavoro che a 1 mese dal loro avviamento siano ancora in essere,
- su di un solo avviamento al lavoro per destinatario, salvo i casi in cui è consentita la ripetibilità di cui al successivo par. 5.3;
- copia del contratto di assunzione conservata per futuri controlli.

Si precisa che il risultato è riconosciuto all'operatore anche nel caso in cui si totalizzi un periodo lavorativo di 6 mesi mediante la 'somma di più contratti brevi', purché:

- il primo contratto di lavoro abbia una durata nominale all'avvio pari o superiore a 1 settimana lavorativa,
- siano attivati presso la stessa impresa e i contratti successivi al primo si configurino come proroghe,
- il periodo lavorativo di 6 mesi venga raggiunto entro 6 mesi dall'avvio del primo contratto<sup>4</sup>,

Si specifica: se nel corso dei primi 6 mesi dall'avvio, il contratto si trasforma e ha una durata superiore a quella prevista inizialmente ovvero diventa a tempo indeterminato, all'operatore viene riconosciuto il risultato occupazionale più alto corrispondente.

Sono **esclusi** i contratti di lavoro domestico, i contratti intermittenti, i contratti a chiamata e i contratti in part time inferiore al 50%.

Il risultato è riconosciuto all'Operatore anche qualora l'inserimento in azienda con contratto di lavoro avvenga a seguito di trasformazione del tirocinio.

#### **5.1.5. Servizi di tutoraggio per inserimento in impresa (tirocinio e lavoro)**

Il servizio di tutoraggio è ammissibile per i seguenti inserimenti in impresa:

- o tirocini attivati nell'ambito del presente Bando (vedi sopra par. 5.1.3);

<sup>4</sup> Nel computo dei 6 mesi si fa riferimento alla durata "nominale" dei contratti all'avvio.

- o contratti di lavoro avviati nell'ambito del presente Bando (vedi sopra par. 5.1.4).

Si specifica che il servizio è ammissibile sulla stessa persona sia per l'attivazione di un tirocinio sia per l'avviamento al lavoro.

L'attività di tutoraggio deve iniziare (almeno 1 ora 'erogata') **entro un mese dalla data di avvio** del tirocinio/lavoro da comunicazione obbligatoria e deve concludersi entro i 6 mesi successivi.

Si specifica che nel caso dell'avviamento al lavoro, il tutoraggio può essere avviato solo su contratti che hanno una durata all'avvio di almeno 1 mese (30 giorni consecutivi).

Il servizio è ammissibile in relazione a un solo avviamento in tirocinio e a un solo avviamento al lavoro per destinatario.

Le ore di tutoraggio possono essere svolte in impresa o presso la sede dell'Operatore; sul sito regionale il modello di registro presenze da utilizzare.

### **5.1.6. Servizi aggiuntivi a supporto dell'inserimento in impresa (prese in carico successive alla prima)**

La persona dopo la prima presa in carico può rivolgersi ad un altro Operatore che gli può erogare i servizi di accompagnamento al lavoro e ricerca attiva finalizzati all'inserimento in impresa (servizio A5.1). Si ricorda che la persona non può cambiare Operatore prima di un mese dalla data della prima presa in carico (vedi sopra par. 5.1).

## **5.2. CONTRIBUTO A COPERTURA DELL'INDENNITÀ DI TIROCINIO**

Ad ogni Operatore è attribuito un **numero massimo** di tirocini per i quali può essere richiesto il contributo per il finanziamento delle indennità di tirocinio e solo per tirocini la cui **attivazione è stata autorizzata** dalla Regione prima dell'avvio del tirocinio (in data precedente alla comunicazione obbligatoria), secondo la procedura approvata con DD n. 1405 del 2019.

Il contributo è riconosciuto con le seguenti regole:

- tirocini pari o superiori 3 mesi (da progetto formativo), a tempo pieno o a tempo parziale all'avvio<sup>5</sup>; con possibilità di proroga fino a un massimo di 12 mesi;
- regolare frequenza da parte del tirocinante (frequenza del 70% del monte ore orario mensile stabilito nel progetto formativo);
- requisito del tempo pieno o del tempo parziale (da progetto formativo) mantenuto per tutto il periodo di tirocinio; nel caso di variazione dell'impegno orario il contributo non sarà riconosciuto;

<sup>5</sup> Si specifica che il monte ore del tempo pieno e del tempo parziale sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di riferimento ma non si possono superare le 40 ore settimanali secondo quanto stabilito dalla DGR 74/2012 e s.m.i.

- un solo avviamento in tirocinio per destinatario, salvo i casi in cui è consentita la ripetibilità (par. 5.3).

Il contributo ha un valore massimo di 3.600 euro e viene riconosciuto con i seguenti parametri:

- o per tirocini a tempo parziale, fino a un massimo di 12 mensilità e viene riconosciuto all'impresa per tutti i mesi di frequenza del tirocinante (300 euro al mese per un massimo di 3.600 euro);
- o per tirocini a tempo pieno, fino a un massimo di 6 mensilità e viene riconosciuto all'impresa per tutti i mesi di frequenza del tirocinante (600 euro al mese per un massimo di 3.600 euro).

Il contributo **non è riconosciuto** se attivato presso i seguenti soggetti ospitanti:

- tirocini attivati presso imprese ospitanti nel caso in cui il titolare dell'impresa sia parente o affine fino al secondo grado del tirocinante;
- tirocini attivati presso le pubbliche amministrazioni tranne nei casi in cui siano tirocini di inclusione sociale (ai sensi della DGR n. 42/2014).

Il contributo è riconosciuto per i tirocini attivati presso imprese ospitanti che siano anche soggetti attuatori del presente Bando purché il soggetto promotore del tirocinio sia diverso dall'impresa ospitante.

Per le regole di realizzazione delle attività connesse all'ammissibilità del contributo, alla determinazione della spesa e riconoscimento del rimborso alle imprese si vedano i successivi capitoli 10, 12 e 13.

### 5.3. REGOLE DI RIPETIBILITÀ DELLE AZIONI

I servizi ammissibili a finanziamento (di cui alla tabella 1) non sono ripetibili e sono quindi realizzabili **una sola volta** per ciascun destinatario.

Unica eccezione si verifica nel caso di "presa in carico successiva alla prima" in cui si potrà riconoscere un ulteriore servizio di ricerca attiva e accompagnamento al lavoro (A.4 e A.5.1).

Si specifica che nel caso dei servizi riconosciuti a processo, il servizio non è ripetibile anche se all'utente non è stato realizzato l'intero monte ore ammissibile (cfr. tabella 1).

Nel caso di tirocinio o di contratto di lavoro che si **interrompano nei primi 15 giorni lavorativi** dall'avvio, è consentito all'Operatore realizzare un nuovo inserimento in impresa nei confronti della stessa persona, a condizione che **non** porti a rendiconto il primo servizio di inserimento realizzato.

La Regione si riserva la facoltà di autorizzare, in casi eccezionali adeguatamente motivati da parte dei soggetti attuatori, la ripetibilità a favore dello stesso disoccupato di uno o più servizi già fruiti.

## 6. RACCORDO TRA BANDI

Le persone che hanno già ricevuto dei servizi nelle precedenti edizioni del Bando Svantaggio o del Bando Disoccupati possono accedere al presente Bando e usufruire di nuovo di tutti i servizi ivi finanziati se in possesso dei requisiti di cui al capitolo 3.

Le persone che sono state prese in carico sul Buono Svantaggio 2020 non possono essere presi in carico sul Buono Disoccupati 2020 e viceversa.

## 7. DURATA E RISORSE DISPONIBILI

Il presente Bando ha validità temporale fino al **30 giugno 2023**.

La **dotazione** finanziaria complessiva è **pari a € 6.228.450** di cui € 3.803.415 destinati al finanziamento dei servizi per il lavoro e € 2.425.035 destinati al finanziamento dell'indennità dei tirocini attivati dai soggetti attuatori del presente Bando.

Nella tabella che segue la ripartizione della dotazione assegnata per il periodo 2020-2023 per schede di misura finanziate, il relativo impegno e il riferimento all'inquadramento programmatico delle risorse.

Tabella 3 – Dotazione finanziaria -

ASSE e PRIORITA' DI INVESTIMENTO	MISURA (V livello)	Impegno
9i - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone ai margini del mercato del lavoro	2.9i.6.1.1. Percorsi di politica attiva (servizi al lavoro)	€ 3.803.415
8v - Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento	1.8v.4.1.1. Percorsi di politica attiva (indennità di tirocinio)	€ 2.425.035
<b>TOTALE</b>		<b>€ 6.228.450</b>

Si precisa inoltre che a tale dotazione, andranno ad aggiungersi le risorse residue dei dispositivi attualmente ancora in corso, approvati ai sensi della D.G.R. n. 20-3037 del 2016, che risulteranno non essere stati utilizzati alla conclusione dei termini previsti da suddetti atti.

## 8. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

### 8.1. SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione delle domande di candidatura per l'inserimento nell'elenco dei soggetti selezionati a operare nell'ambito del presente bando avviene con un unico sportello dal **10/12/2020 al 14/12/20**.

## 8.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di candidatura da parte degli Operatori accreditati ai servizi al lavoro dovranno essere presentate **esclusivamente** per mezzo della procedura informatizzata disponibile su internet all'indirizzo:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/lavoro> – Servizio "Presentazione Domanda"

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata.

Alla domanda devono essere allegati pena esclusione:

- o Formulario il cui modulo è scaricabile dalla procedura informatizzata (di cui all'Allegato C1 'Operatori singoli' e Allegato C2 'Raggruppamento' della presente Determina);
- o fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, e in caso di raggruppamento (ATS/ATI) dei legali rappresentanti di tutti i soggetti proponenti con indicazione del soggetto capofila;
- o scansione della marca da bollo utilizzata per l'istanza, laddove non assolta virtualmente.

La domanda compilata in tutte le sue parti e salvata in via definitiva sulla procedura informatizzata, deve essere inviata via PEC alla Regione [politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it](mailto:politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it) entro le 12.30 dell'ultimo giorno di apertura dello sportello. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'Operatore, o in caso di raggruppamento (ATS/ATI) dal legale rappresentante del soggetto capofila, e regolarizzata ai sensi della normativa sul bollo.

Il modulo originale della domanda non deve riportare cancellazioni, correzioni né alcuna modifica pena l'inammissibilità della domanda; in caso di errore di compilazione, rilevato successivamente all'invio della domanda ma nei tempi di apertura dello sportello, si deve ripetere la procedura di compilazione con i dati corretti e conseguentemente trasmettere una nuova versione corretta del modulo.

Nel caso di raggruppamento (ATS/ATI) il Formulario dovrà essere compilato a pena ammissibilità da tutti i soggetti proponenti e deve essere firmato dal legale rappresentante del soggetto capofila.

Le domande inviate via PEC fuori dai termini previsti dal presente bando vengono respinte; non deve essere consegnata alcuna documentazione su supporto cartaceo presso gli uffici regionali.

Si specifica che il Bando e tutti gli Allegati possono essere consultati e scaricati dall'apposita sezione del sito regionale, al seguente link:

<https://bandi.regione.piemonte.it/>

Si ricorda infine che nella domanda, sezione 'quadro riferimenti', nei campi relativi a *Primo riferimento* ed eventualmente *Secondo riferimento* devono essere indicati i nominativi delle persone referenti dell'attuazione del Bando, mentre nel campo "E-mail" dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni in itinere durante la realizzazione delle attività.



### 8.3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E VERIFICA DI AMMISSIBILITA'

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

- a. Modulo di domanda compilato e firmato digitalmente con l'impegno a garantire l'autenticità delle informazioni in esso contenute; il modulo comprende l'elenco delle sedi che gli Operatori accreditati intendono candidare a operare.
- b. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda, qualora la firma non sia autenticata secondo altre modalità previste dalla legge (art. 38, co. 3 e art. 45, co. 3, DPR n. 445/2000);
- c. in caso di ATS/ATI la dichiarazione d'impegno a costituirsi in raggruppamento, sottoscritta da tutti i soggetti proponenti, con l'indicazione del capofila, o se già costituiti in ATS/ATI, la copia conforme dell'atto di costituzione;
- d. Il Formulario per la valutazione compilato da ogni singolo Operatore;
- e. Scansione della marca da bollo utilizzata per l'istanza.

L'ammissibilità è verificata attraverso un percorso istruttorio diretto ad accertare che:

- i soggetti attuatori siano in possesso dei requisiti previsti (vedi sopra cap. 4);
- l'inoltro della domanda sia stato effettuato nei termini e nelle forme previste dal presente Bando;
- la domanda sia completa e regolare (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta, sottoscrizione con firma digitale, presenza del documento d'identità in corso di validità);
- in caso di ATS/ATI il Formulario sia stato compilato da tutti i soggetti proponenti.

Non saranno considerate ammissibili e, pertanto, **saranno respinte le domande:**

- presentate da soggetti attuatori privi dei requisiti previsti (vedi sopra cap. 4);
- pervenute fuori dai termini previsti dal presente bando;
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale) o prive o con copia del documento di identità non in corso di validità, qualora la firma non sia autenticata secondo altre modalità previste dalla legge;
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale della domanda prodotto dalla procedura;
- Formulario compilato su modello diverso da quello approvato con il presente Bando;
- non corredate dalla documentazione integrante/obbligatoria richiesta, in particolare senza il Formulario compilato nelle modalità di cui sopra;
- presentate da soggetti diversi dagli Operatori aventi titolo;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali.

Conclusa la verifica di ammissibilità viene avviata la fase di valutazione e selezione dei soggetti attuatori (vedi oltre cap. 9 e 10).

La comunicazione di **avvio del procedimento** avviene tramite PEC.

Nella PEC la Regione provvede a fornire le indicazioni per:

- l'invio da parte degli Operatori delle informazioni richieste nella "*Dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà*" (di cui Allegato D alla presente Determina);
- la validazione da parte dei soggetti proponenti dei dati realizzativi che vengono utilizzati per la valutazione di cui al successivo cap. 9.

## 9. VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI

### 9.1. TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE

Nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione delle operazioni (DGR n. 15-1644 del 29/06/2015 e sulla base del Si.Ge.Co POR-FSE in vigore), il procedimento a cui si ricorre è la **chiamata di progetto**, dove si intende una proposta progettuale definita dall'Operatore finalizzata all'erogazione di servizi di politica attiva, in linea con obiettivi ed elementi caratterizzanti rispetto al Buono servizi lavoro. Tale proposta progettuale deve presentare le specificità di progetto di ogni Operatore in termini di congruenza, priorità e sostenibilità, a corredo delle disposizioni in materia di Accreditamento (DGR n. 30-4008 del 11 giugno 2012) e delle disposizioni già previste dagli Standard (DGR n. 66-3576 del 19 marzo 2012).

### 9.2. VALUTAZIONE EX ANTE

La valutazione ex ante (VEXA) è finalizzata a misurare il livello di rispondenza degli Operatori alle Classi di valutazione previste dalle Procedure e dai Criteri di selezione e ad attribuire a ciascun Operatore un punteggio utile all'assegnazione della dotazione di risorse a disposizione secondo le modalità descritte oltre (cfr. Cap. 10).

In caso di presentazione in forma associata, la procedura di selezione e valutazione è relativa a ciascun componente dell'ATS/ATI e non al raggruppamento nel suo complesso.

Per la valutazione delle domande che hanno superato le verifiche di ammissibilità si applicano le "classi" di valutazione di merito e i relativi pesi riportati nel prospetto sottostante, come definiti nel Manuale di valutazione ex ante (cfr. Allegato B alla presente Determina).

Tabella 4 – Classi di valutazione ex ante

Classe di valutazione	Peso relativo
A – Soggetto proponente	80
B – Caratteristiche della proposta progettuale	5
C – Priorità	10
D – Sostenibilità	5
E – Offerta Economica	Non applicata
<b>Totale</b>	<b>100</b>

La Classe di valutazione "E-Offerta economica" non viene applicata in quanto il costo dei servizi è valorizzato in base alle Unità di Costo Standard (UCS) definiti dall'Autorità di Gestione.

Il processo di valutazione ex ante si applica agli Operatori nel rispetto della presente distinzione:

- **Operatori già attivi:** ovvero i singoli soggetti attuatori (Operatori) ammessi a operare nella Direttiva (DGR n. 20-3037 del 14 marzo 2016) attraverso il Bando di cui alla DD n. 1287/2017;
- **Nuovi Operatori:** i singoli soggetti attuatori (Operatori) che non hanno operato sul Bando precedente (DD n. 1287/2017) in quanto non presentati o non ammessi. Si specifica che vengono trattati in questa categoria anche gli Operatori già attivi nel precedente Bando Disoccupati (DD n. 1286/2017) qualora si candidino al Bando "Buono servizi lavoro per persone in condizioni di particolare svantaggio – periodo 2020-2023).

### 9.2.1. Classi, oggetti, criteri e indicatori per la valutazione

Segue la griglia di valutazione ex ante con Classe/Oggetti, Criteri, Indicatori e relativi punteggi.

Tabella 5 – Griglia di valutazione ex ante

CLASSE E OGGETTO	CRITERIO	INDICATORI		Punt. MAX
A. Soggetto proponente - A.1. Esperienza pregressa dell'Operatore	A.1.1. Performance ottenute sulla precedente edizione del Bando (DD n. 1287/2017)	<i>Indicatori finanziari</i>	A.1.1.1a - Rapporto dell'importo rendicontato sull'importo finanziato per ciascun soggetto finanziato	8
			A.1.1.1b - Rapporto importo controllato su importo rendicontato per ciascun soggetto finanziato (Qualità della gestione economica)	4
			A.1.1.1c - Esiti dei controlli di I livello (Punteggio del verbale) degli importi rendicontati per ciascun soggetto finanziato, sul totale (ossia generati dall'insieme dei soggetti finanziati)	4
		<i>Indicatori prese in</i>	A.1.1.2a - Rapporto del numero di prese in carico dal singolo soggetto	12

CLASSE E OGGETTO	CRITERIO	INDICATORI		Punt. MAX
		<i>carico</i>	attuatore sul numero di prese in carico in totale (ossia generate dall'insieme dei singoli soggetti attuatori)	14
			<b>A.1.1.2b</b> - Rapporto tra presi in carico e numero di sedi ammesse per ogni singolo oggetto attuatore (Quantità delle prese in carico per sede)	
		<i>Indicatori inserimenti in impresa</i>	<b>A.1.1.3a</b> - Rapporto fra prese in carico e inseriti per ogni singolo soggetto attuatore	8
			<b>A.1.1.3b</b> - Rapporto fra il numero di inseriti in azienda per singolo soggetto attuatore e il numero di sedi ammesse per ogni singolo soggetto attuatore	10
			<b>A.1.1.3c</b> - Qualità degli esiti occupazionali (caratteristiche degli inserimenti sul numero degli inseriti) per ogni singolo soggetto attuatore	10
			<b>A.1.1.3d</b> - Rapporto fra gli esiti occupazionali (caratteristiche inserimenti) e il numero di sedi ammesse per ogni singolo soggetto attuatore	10
<b>Nuovi Operatori</b> - punteggio pari alla media di quelli attribuiti agli Operatori già attivi			nd	
<b>B. Proposta progettuale</b> - <b>B.1.</b> Congruenza	<b>B.1.1</b> - Congruenza delle modalità attuative della proposta progettuale rispetto al Buono servizi lavoro	<b>B.1.1.1</b> - Evidenza di elementi di congruenza fra strategia di intervento, modalità attuative, metodologie/strumentazioni e sinergie con altre misure di politica attiva.		5
<b>C. Priorità</b> - <b>C.1</b> Priorità della programmazione	<b>C.1.1</b> - Rispondenza al principio di pari opportunità del POR FSE 2014-2020 e alle priorità del Bando	<b>C.1.1.1</b> - Evidenza di prassi comunicative e gestionali nel rispetto del principio delle pari opportunità del POR e delle priorità del Bando		10
<b>D. Sostenibilità</b> - <b>D.1</b> Organizzazione e strutture	<b>D.1.2</b> - Capacità organizzativa e dotazione funzionale	<b>D.1.2.1</b> - Rapporto fra il numero di Case manager ammessi e il numero di sedi ammesse		5
<b>TOTALE</b>				<b>100</b>

Tutti i progetti che ottengono un punteggio **pari o superiore a 30 punti**, sui 100 totali, concorrono all'attribuzione del Budget nella quota legata al "numero di sedi" e nella quota legata alla valutazione ex ante (cfr. par. 10.1).

Tutti i progetti che ottengono un punteggio **fra 20 e 29 punti** ( $\geq 20$  e  $< 30$ ), sui 100 totali, concorrono all'attribuzione del Budget nella sola quota legata al "numero di sedi" (cfr. par. 10.1).

Sono da considerarsi **non finanziabili**:

- per gli "*Operatori già attivi*", i progetti che ottengono un punteggio compreso **fra 0 e 19 punti** ( $< 20$ ) sui 100 totali;
- per i "*nuovi Operatori*", i progetti che ottengono un punteggio **pari a 0** su due delle tre classi di valutazione B), C) e D).

Ai fini del processo di valutazione ex ante, al momento della presentazione della domanda ogni Operatore deve compilare in ogni sua parte l'apposito Formulario (cfr. Allegato C alla presente Determina), pena la mancata attribuzione del punteggio relativo.

Per ciascuna Classe sono di seguito indicate le fonti delle informazioni e le modalità di attribuzione del punteggio che sono utilizzate per la valutazione ex ante. Si rimanda all'apposito Manuale per le ulteriori specifiche in merito ai criteri, agli indicatori e ai relativi punteggi oltre che alle modalità di attribuzione degli stessi.

### Classe A – Soggetto proponente

Per gli Operatori già attivi, la Classe A viene valutata sulla base della performance rilevata sulle attività svolte nell'edizione precedente del Bando (DD n. 1286/2017). La valutazione della performance ha come oggetto di osservazione il singolo Operatore. Si precisa quanto segue:

- per gli indicatori finanziari, le dimensioni di valutazione utilizzate vengono calcolate in funzione del soggetto finanziato, ovvero il singolo Operatore oppure il Raggruppamento (ATS/ATI), in funzione della natura adoperata nell'edizione del bando di cui alla DD n. 1286/2017. In caso di raggruppamenti, i valori così calcolati sono adoperati per la valutazione singola di tutti i componenti (soggetti attuatori) facenti parte del raggruppamento.
- Per tutti gli altri indicatori (prese in carico e inserimenti in impresa), le dimensioni di valutazione utilizzate vengono calcolate in funzione del singolo soggetto attuatore, ovvero indipendentemente dalla natura adoperata nell'edizione del bando di cui alla DD n. 1286/2017. In caso di raggruppamenti, i valori sono calcolati e adoperati per la valutazione, separatamente per tutti i componenti (soggetti attuatori) facenti parte del raggruppamento.

Gli indicatori afferenti alla Classe A vengono valorizzati dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro regionale con i dati di avanzamento fisico-finanziario-procedurale registrati nei Sistemi informativi in possesso dell'Amministrazione Regionale (Sistema Informativo Lavoro Piemonte, GAM Operazioni).

Per il calcolo degli indicatori, i dati oggetto di valutazione sono quelli risultanti a sistema il **giorno successivo la data di approvazione del presente Bando**, si specifica che per gli indicatori finanziari (A.1.1.1) verrà preso in considerazione l'importo complessivo rendicontato fino al 20 giugno 2020 e controllato dalla amministrazione regionale.

#### Nota Metodologica

In relazione a ciascun indicatore, l'attribuzione del punteggio al singolo Operatore avviene in relazione alla distanza dal *"best performer"*, ossia all'Operatore che ha conseguito il risultato migliore in relazione all'indicatore in esame. Il *best performer* ottiene il punteggio massimo associato all'indicatore in esame.

Si sottolinea che la maggior parte degli indicatori individuati per la valutazione dell'esperienza pregressa indaga la "qualità" di quanto realizzato nel corso del precedente Bando dei Buoni Servizio Lavoro, ovvero vengono messe in relazione le misurazioni riferite al singolo operatore, ma rilevate in fasi diverse - o con diversi livelli di approfondimento - rispetto all'intero processo di attuazione degli interventi. Unica eccezione è l'indicatore *A.1.1.2a - Rapporto del numero di prese in carico dall'Operatore sul numero di prese in carico in totale (ossia generate dall'insieme degli Operatori)*.

Il set di indicatori di misurazione della performance è così strutturato per mitigare il rischio legato alle distorsioni della variabile dimensionale (numero di sedi per Operatore), nel contempo valorizzare gli operatori che sono stati in grado di fungere da punto di riferimento nelle attività di accoglienza dei soggetti svantaggiati.

La valutazione della performance non poggia pertanto sulla variabile dimensionale, che viene tuttavia usata nella distribuzione del budget, al fine di consentire agli operatori di poter eseguire le attività della nuova edizione dei Buoni Servizio Lavoro per i soggetti svantaggiati, in funzione della loro capacità organizzativa, ovvero del numero di sedi operative ammesse.

Per i Nuovi Operatori, in accordo con quanto indicato dalle Procedure e dai Criteri di selezione delle operazioni (DGR n. 15-1644 del 29/06/2015), al fine di garantire "un posizionamento non penalizzante per i soggetti alla prima esperienza propositiva", la Classe A viene valorizzata con un punteggio pari al valore medio di quelli attribuiti ai soggetti con esperienza pregressa.

#### Classe B – Caratteristiche della proposta progettuale

Tutti gli Operatori vengono valutati in relazione al grado di congruenza della proposta progettuale presentata e il Bando, in termini di strategia di intervento, modalità attuative, metodologie/strumentazioni e sinergie con altre misure di politica attiva. Non sono oggetto di valutazione gli elementi già considerati in fase di Accreditamento (DGR n. 30-4008 del 11 giugno 2012) né gli elementi previsti dal Repertorio degli Standard (DGR n. 66-3576 del 19 marzo 2012).

L'attribuzione del punteggio tiene conto delle informazioni fornite nel Formulario (Allegato C1/C2 – Sezione 2), delle specificità di ogni Operatore, anche in continuità della proposta progettuale con attività

e progetti passati. Ogni Operatore può altresì richiamare nel Formulario eventuali documenti a supporto, tuttavia tali documenti non devono essere allegati al Formulario, ma dovranno essere resi disponibili per eventuali approfondimenti da parte del Nucleo di valutazione e per le attività relative ai controlli regionali.

### Classe C – Priorità

Tutti gli Operatori saranno valutati in termini di rispondenza delle prassi comunicative e gestionali nell'ambito nel rispetto del principio delle pari opportunità previsto dal POR e alle priorità del Bando. (cfr. par. 2.3).

L'attribuzione del punteggio tiene conto delle informazioni fornite nel Formulario (Allegato C1/C2 – Sezione 3), conformemente ai criteri indicati nel Manuale di valutazione.

### Classe D – Sostenibilità

Tutti gli Operatori sono valutati sulla propria capacità organizzativa intesa come capacità di assicurare sostenibilità al processo di erogazione del Buono servizi lavoro, mettendo a disposizione un team di Case manager con rilevante esperienza professionale nelle politiche attive del lavoro (PAL) e un numero adeguato di Case manager rispetto al numero di sedi.

Si considera come rilevante l'esperienza professionale di almeno 3 anni (36 mesi) **nelle politiche attive del lavoro dedicate a persone in condizione di svantaggio** (di cui al cap. 3, comprese le persone con disabilità). Non sono in ogni caso da considerarsi ammissibili i Case manager con esperienza professionale nelle politiche del lavoro inferiore ai 3 anni (es. 35 mesi).

I nominativi dei Case manager candidati vanno indicati nel Formulario (Allegato C – Sezione 4), specificando se i Case manager sono dei **'nuovi'** Case manager oppure sono stati già ammessi ad operare su altri bandi regionali, nello specifico: Buono servizi lavoro-Svantaggiati (di cui alla DD n. 523 del 2016 e alla DD n. 1287 del 2017), in quello per i Disabili (di cui alle DD n. 244 del 2017 e DD n. 818 del 2018) e lo 'Sportello lavoro carcere' (DD n. 293 del 2019).

Per ogni **'nuovo'** Case manager, deve essere compilato in ogni sua parte, pena l'esclusione del candidato, la *"Dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà"* di cui Allegato D, in cui sono da riportare le esperienze professionali. Si specifica che la compilazione della *"Dichiarazione sostitutiva"* sopra citata è da considerarsi a tutti gli effetti una dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 ed è pertanto soggetta a sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci.

## 9.2.2. Nucleo di valutazione

La valutazione dei soggetti proponenti è affidata ad un Nucleo di valutazione appositamente costituito con Determinazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro. I componenti del nucleo, interni alla Direzione, sono individuati sulla base di documentate esperienze e/o professionalità e nel rispetto dei principi di inconfiribilità e incompatibilità previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

### 9.2.3. Elenco e punteggi di valutazione

A seguito del processo di valutazione ex-ante, viene approvato l'Elenco dei soggetti ammessi ad operare e i relativi punteggi attribuiti secondo la griglia di cui alla tabella 5 (par. 9.2.1).

La Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro provvederà, con Determinazione del Direttore, all'approvazione dell'*Elenco degli Operatori e relativa proposta progettuale selezionati ad operare nell'ambito della misura Buono servizi per persone in condizione di particolare svantaggio*, periodo 2020-2023 e alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.

## 10. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE, AVVIO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

### 10.1. CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE PER I SERVIZI AL LAVORO

A ciascun Operatore incluso nell'Elenco di cui sopra è attribuita una dotazione di risorse, calcolata sulla base del criterio di seguito illustrato, la quale rappresenta un ammontare massimo disponibile per l'erogazione dei servizi per il lavoro nel periodo di validità temporale del presente Bando. Il finanziamento sarà riconosciuto in funzione dei servizi effettivamente erogati e a fronte della corretta documentazione della loro fruizione da parte dei destinatari interessati.

L'assegnazione delle risorse ad ogni Operatore viene determinata tenendo conto del punteggio ottenuto in esito alla valutazione ex ante (cfr. cap. 9) e della dimensione dell'Operatore stesso (numero di sedi ammesse); nel caso dei raggruppamenti (ATS/ATI) le risorse attribuite all'Operatore capofila sono la somma delle risorse calcolate sui singoli componenti del raggruppamento stesso.

Il riparto delle risorse avviene sulla base del rapporto fra Budget per sede e Budget Vexa.

Il budget, pari a € 3.803.415 è quindi costituito da due componenti, così determinate:

**BUDGET PER SEDE:** il 20% delle risorse impegnate a favore degli Operatori pari a € 760.683 viene assegnata in base al numero di sedi ammesse ad operare sul Bando con il seguente criterio:

Accedono tutti gli "Operatori già attivi" che ottengono un punteggio di valutazione pari o superiore a 20 punti su 100 della valutazione ex ante e i "Nuovi Operatori" che hanno ottenuto un punteggio diverso da 0 su almeno due delle tre Classi B, C e D (cfr. par. 9.2).

**BUDGET VEXA:** il 80% delle risorse impegnate a favore degli Operatori, pari a € 3.042.732 viene assegnata agli Operatori che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 30 punti sulla valutazione ex ante, applicando "Punteggi per sede in ambito VEXA" che è dato dal rapporto fra il punteggio ottenuto dall'Operatore in esito alla valutazione e il numero di sedi ammesse.

In particolare, il BUDGET VEXA viene diviso per il totale dei "Punteggi per sede in ambito VEXA" di tutti gli Operatori, determinando una quota fissa per sede denominata "Unità di budget VEXA per sede". Tale "Unità di budget VEXA per sede" viene attribuita a ciascun Operatore in relazione al "Punteggi per sede in ambito VEXA".



Si specifica che nella distribuzione del budget per sede, alla prima sede ammessa viene applicato un coefficiente economico superiore, pari ad una maggiorazione del 50% rispetto alle altre sedi ammesse, come riconoscimento delle attività di coordinamento, nonché gestione amministrativa complessiva.

## 10.2. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI TIROCINI INDENNIZZATI PER OPERATORE

La Regione definisce il numero massimo di tirocini coperti dal contributo per le indennità di tirocinio, i cd. "tirocini indennizzati", procedendo a suddividere la dotazione finanziaria pari a € 2.425.035 (cfr. Cap. 7), per il valore massimo rimborsabile per ogni tirocinio a tempo pieno (€ 3.600).

Il numero massimo di tirocini indennizzati è pari a **673**.

L'attribuzione dei tirocini indennizzati agli Operatori avviene secondo i seguenti criteri:

- o a tutti gli Operatori selezionati è attribuito un tirocinio indennizzato per ogni sede ammessa; ad esempio, un Operatore con due sedi ammesse, ha due tirocini indennizzati a disposizione.
- o a quegli Operatori che hanno ottenuto almeno un punteggio pari a 30 punti sulla valutazione ex ante, viene attribuita la restante quota di tirocini indennizzati in base al rapporto tra il numero di tirocini indennizzati 'attivati' (autorizzati da Regione) e il numero di tirocini indennizzati 'assegnati' per ciascun operatore nella precedente edizione del Bando Servizi al Lavoro (di cui alla DD n. 318 del 2018). Ai "nuovi operatori", viene assegnato il valore medio del rapporto ottenuto dagli "operatori già attivi".

Si sottolinea come sia facoltà dell'Operatore, nella gestione dei rapporti con le imprese in fase di attivazione del tirocinio, decidere se offrire o meno la possibilità del rimborso dell'indennità.

## 10.3. STIPULA DELL'ATTO DI ADESIONE E AVVIO ATTIVITA'

I rapporti tra la Regione e i soggetti attuatori, sono regolati mediante l'Atto di adesione il cui schema è allegato alla DD n. 219 dell'08/03/2019 (Allegato B) e il cui fac-simile è scaricabile nell'apposita sezione dedicata alla modulistica sul sito regionale.

L'Atto di adesione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'Operatore e trasmesso via PEC agli uffici regionali prima dell'avvio delle attività.

Sono autorizzate ad erogare i servizi al lavoro esclusivamente le sedi indicate negli Elenchi approvati dalla Direzione Istruzione Formazione e Lavoro. Per ciascun Operatore l'avvio delle attività deve essere successivo alla pubblicazione dell'Elenco dei soggetti attuatori e coincide con l'apertura del primo Piano di Azione Individuale tramite l'apposita procedura informatica.

## 10.4. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E GESTIONE DEI PAI

I servizi al lavoro devono essere realizzati in presenza della persona e registrati sia mediante supporto informatico (Piano di azione individuale), presente sul Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP), che

sugli apposti registri cartacei, vidimati dalla Regione, assegnati a ciascuna sede operativa e non utilizzabili in altri luoghi.

Il Case manager può quindi svolgere le attività unicamente presso le sedi ammesse ad operare sul Bando (presenti nell'Elenco dei Soggetti attuatori approvato dalla Regione).

Le regole e modalità di registrazione dei servizi sono le seguenti:

- i servizi riconosciuti **"a processo"** devono essere realizzati in presenza della persona pena l'inammissibilità a finanziamento ed essere registrati in tempo reale sia attraverso supporto informatico nel Piano di Azione Individuale (PAI), mediante gli appositi Registri "Buono servizi lavoro Svantaggio", assegnati a ciascuna sede operativa; solo nel caso delle ore di back office nei registri cartacei viene inserita l'attività ma non deve essere apposta la firma dell'utente.
- i servizi riconosciuti **"a risultato"** devono essere registrati su supporto informatico nel Piano di Azione Individuale (PAI) e non devono inseriti nei registri cartacei.

Il mancato rispetto delle regole di utilizzo dei Piani di Azione Individuale può comportare la non ammissibilità a finanziamento dei servizi realizzati.

Si ricorda che al termine delle attività i PAI vanno sempre chiusi con la corretta valorizzazione dei servizi erogati e che nel caso il PAI si chiuda con motivazione 'non rendicontabile' le ore eventualmente valorizzate come prenotate/erogate vanno eliminate.

Per le specifiche di utilizzo dei Piani di Azione Individuale si rinvia alla procedura operativa che verrà approvata in data successiva alla pubblicazione del presente Bando.

## 10.5. VARIAZIONI

Relativamente a variazioni in corso d'opera, si specifica che, nell'ambito del presente Bando:

- non è possibile integrare o sostituire le sedi operative candidate;
- è possibile sostituire i 'case manager' solo in casi motivati e previo invio del curriculum per le verifiche del possesso delle competenze professionali di cui al par. 9.2.

L'amministrazione regionale si riserva di autorizzare l'ammissione di nuovi case manager solo in casi motivati e si riserva di farlo mediante specifici sportelli dedicati.

I soggetti attuatori si impegnano a comunicare tempestivamente ogni altra eventuale variazione alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

## 10.6. CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività finanziate dal presente Bando si concludono il **30 giugno 2023**. A partire da tale data non è possibile effettuare ulteriori prenotazioni dei servizi e tutti i servizi prenotati a tale data devono essere portati a compimento e i relativi PAI essere chiusi entro e non oltre il **30 settembre 2023**.

Nel caso dei contributi per le indennità di tirocinio le imprese possono presentare domande di rimborso del contributo **fino al 20 ottobre 2023**. Si specifica che se il tirocinio prosegue oltre quella data l'impresa potrà richiedere il rimborso solo per le mensilità di tirocinio frequentate entro il 30 settembre 2023 (vedi oltre par. 12.3).

## 11. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE

In linea con quanto previsto dall'art. 2, punto 9 del Regolamento generale<sup>6</sup>, nell'ambito del presente Bando, valgono le seguenti definizioni di operazione:

- **Servizi per il lavoro**

Per operazione si intende l'insieme dei servizi (PAI) riferiti al presente Bando e relativi:

- allo stesso Operatore (beneficiario), ovvero all'Operatore capofila in caso di raggruppamenti;
- allo stesso Asse del POR FSE 2014-20.

L'operazione è avviata con apertura del primo PAI registrato a sistema e termina con la conclusione delle attività previste dal presente Bando.

- **Contributo per l'indennità di tirocinio**

Per operazione si intende l'insieme delle indennità di tirocinio erogate dall'Amministrazione regionale (beneficiario) riferite a presente Bando e allo stesso Asse del POR FSE 2014-20.

L'operazione è avviata con la presentazione della prima istanza di riconoscimento del contributo da parte dell'impresa e termina con la conclusione delle attività previste dal presente Bando.

## 12. UNITA' DI COSTO STANDARD E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA

### 12.1. UNITA' DI COSTO STANDARD E PROFILING

Per i servizi per il lavoro, si applicano le UCS relative ai servizi al lavoro così come specificate:

- o dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, e i parametri di costo definiti nelle schede misura.
- o dalla Regione nella D.D. n. 629 del 12/11/2009, UCS a processo applicabili unicamente per il Servizio di tutoraggio del percorso di inserimento in impresa (Servizio A5.2, di cui alla tabella 1 del cap. 5).

Le UCS sono a processo (h/u) e a risultato (COB di avvio tirocinio o lavoro).

---

<sup>6</sup> Il Regolamento n. 1303/2013 stabilisce che per "operazione" si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate.

Il valore delle UCS a risultato, previste dal Regolamento Delegato sono definite in base alla valutazione dell'occupabilità della persona calcolata in funzione della sua distanza dal mercato del lavoro (c.d. profiling) e nel caso dell'inserimento al lavoro anche sulla tipologia e durata del contratto.

A partire dal lavoro realizzato da INDAPP e approvato da ANPAL<sup>7</sup> per la determinazione del sistema di profiling nazionale, in ragione delle dimensioni di analisi e gli indicatori ivi utilizzati, nonché sulla base dell'analisi sui dati di monitoraggio delle precedenti edizioni del Buono servizio lavoro per lo svantaggio, sono state fatte le seguenti valutazioni:

- la condizione di svantaggio in cui si trovano i partecipanti del presente Bando, li colloca in una fascia di bassa occupabilità, in quanto la loro distanza dal mercato del lavoro è determinata dalla presenza di fattori di rischio di esclusione sociale, attestati dai servizi pubblici competenti che seguono il loro percorso di inclusione;
- il sistema di profiling nazionale si basa su dimensioni di analisi e indicatori che misurano la distanza dal mercato del lavoro di una persona in "normali condizioni di disoccupazione" e non sono presenti dimensioni di analisi del profilo di criticità e complessità della condizione psico-fisica, sociale ed economica dell'individuo.

Si determina quindi che tutti i partecipanti al presente bando rientrino nella **fascia di profiling "molto alta"** ossia con una oggettiva difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro e una distanza colmabile solo con interventi mirati e incentivanti.

## 12.2. DETERMINAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI SERVIZI PER IL LAVORO

Ai fini del calcolo del preventivo e del consuntivo relativo ai servizi per il lavoro, sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS) utilizzate e sulla base delle durate e modalità di valorizzazione definite nella tabella 1 del capitolo 5, sono calcolati i massimali di spesa, come riportato nella tabella che segue.

Tabella 6 – Parametri per la determinazione della spesa – UCS a PROCESSO

SERVIZI AMMISSIBILI		Unità di costo standard	Valore massimo
Servizio A3	Orientamento 1° livello (2 ore max)	34 euro h/u (individuale)	€ 68
Servizio A4 Servizio A5.1	Orientamento 2° livello, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro (12 ore max)	Individuale: 35,5 euro h/u	€ 426
		Piccoli gruppi: 35,5 euro h/u * 3 persone	€ 1.278
Servizio A4.1 Servizio A4.2	Identificazione e validazione (16 ore max)	35,5 euro h/u (individuale)	€ 568

<sup>7</sup> Delibera ANPAL n.6 del 3 novembre 2016

Servizi A5.2	Tutoraggio percorso inserimento tirocinio (max 12 ore)	35 euro h/u (individuale) DD n. 629/2009	€ 420
	Tutoraggio percorso inserimento lavoro (max 12 ore)	35 euro h/u (individuale) DD n. 629/2009	€ 420

Tabella 7 – Parametri per la determinazione della spesa – UCS a RISULTATO

SERVIZI AMMISSIBILI	Tipologia inserimento	profiling molto alto
Servizio A5.2	Tirocinio extracurricolare	€ 500
Servizio A6	tempo indeterminato e apprendistato I e III liv.	€ 3.000
	apprendistato II liv., tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi	€ 2.000
	tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi	€ 1.200

Al momento dell'apertura del PAI e della prenotazione dei servizi, il sistema informativo verifica la disponibilità del budget. Il valore della prenotazione ("**preventivo di spesa**") è determinato nel seguente modo:

- nel caso di servizi riconosciuti *a processo*, il valore è dato dall'applicazione dell'UCS di riferimento per il numero di ore che l'Operatore prevede di erogare, nel rispetto dei massimali previsti;
- nel caso del servizio riconosciuto *a risultato*, il valore è dato dall'applicazione dell'UCS di riferimento, legata alla tipologia contrattuale di assunzione e al valore del profiling.

Il **consuntivo dei costi** è calcolato alla chiusura dei PAI e il suo valore è determinato secondo le regole e i parametri seguenti:

- nel caso dei servizi "a processo" il valore è dato dall'applicazione dell'UCS di riferimento per il numero di ore effettivamente erogate dall'Operatore;
- nel caso di servizi "a processo" condizionati al risultato, il numero di ore effettivamente erogate vengono riconosciute in presenza della comunicazione obbligatoria di tirocinio o lavoro;
- nel caso del servizio di incontro D/O riconosciuto "a risultato" il valore è dato dall'applicazione dell'UCS di riferimento legata alla tipologia contrattuale di assunzione da comunicazione obbligatoria e al valore del profiling.

### 12.3. DETERMINAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI TIROCINIO

È riconosciuto alle imprese il contributo a copertura delle indennità di tirocinio, per un valore massimo di 3.600 euro, con le seguenti regole (vedi anche cap. 5):

- o il contributo è riconosciuto per tirocini all'avvio pari o superiori 3 mesi (da progetto formativo), con possibilità di proroga fino a un massimo di 12 mesi, a tempo pieno o parziale.
- o il contributo è riconosciuto per ogni mese di tirocinio frequentato dal tirocinante (600 euro al mese per tempo pieno e 300 euro al mese tempo parziale).

La domanda di rimborso può essere presentata **solo per tirocini conclusi**; unica **eccezione** a questa regola vale per le domande di rimborso presentate nell'ultima data utile, il 20 ottobre 2023 (vedi sopra 10.6), in cui l'impresa potrà richiedere il rimborso per tirocini non conclusi a quella data ma solo per le mensilità di tirocinio frequentate entro il 30 settembre 2023.

Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- o autorizzazione regionale all'attivazione del tirocinio (in data precedente alla comunicazione obbligatoria di avvio);
- o comunicazione obbligatoria di avvio tirocinio e inserimento su portale tirocini del progetto formativo;
- o **tirocini avviati entro il 1° luglio 2023**;
- o requisito del tempo pieno o del tempo parziale mantenuti per tutto il periodo di tirocinio;
- o frequenza del 70% del monte ore orario mensile stabilito nel progetto formativo;
- o conservazione copia dei registri di frequenza dei tirocini in impresa da parte del soggetto ospitante, di cui si chiederà di allegare copia informatica in fase di presentazione della domanda;
- o cedolino/documento attestante il pagamento delle indennità al tirocinante.

La frequenza del tirocinante andrà registrata sul Portale Tirocini della Regione Piemonte secondo le procedure che stabilite nelle disposizioni operative approvate dalla Regione.

## 13. FLUSSI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

### 13.1. RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

I soggetti attuatori possono presentare domanda di rimborso esclusivamente con riferimenti ai servizi per i quali abbiano proceduto chiusura del PAI secondo la seguente periodicità quadrimestrale:

- entro il 20 febbraio di ogni anno solare, per i PAI "chiusi" al 31 gennaio;
- entro il 20 giugno di ogni anno solare, per i PAI "chiusi" al 31 maggio;
- entro il 20 ottobre di ogni anno solare, per i PAI "chiusi" al 30 settembre.

Fermo restando che gli Operatori possono presentare domanda di rimborso finale in qualunque momento, purché abbiano terminato tutte le attività ovvero chiuso tutti i PAI, il termine ultimo per la sua presentazione è il **20 ottobre 2023** per PAI chiusi al **30 settembre 2023**.

Le rendicontazioni possono riferirsi esclusivamente a servizi per i quali gli Operatori abbiano proceduto alla chiusura dei PAI, nel rispetto delle regole di ammissibilità descritte nel presente Bando.

L'Amministrazione, sulla base degli esiti dei controlli effettuati (cfr. capitolo 14) assicura l'erogazione ai Beneficiari dell'importo totale della quota pubblica riconosciuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento fermo restando le motivazioni di sospensione di tale termini dovuta ad esempio alla mancata presentazione di idonei documenti giustificativi o al riscontro di irregolarità.

### **13.2. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE INDENNITA' DI TIROCINIO**

Il contributo viene corrisposto direttamente all'impresa che può presentare domanda di rimborso del contributo unicamente a conclusione del tirocinio, dal giorno successivo la data di comunicazione obbligatoria di cessazione.

La Regione nel caso istruttoria dia esito positivo, ammette a finanziamento la domanda di contributo e procede al suo pagamento direttamente all'impresa.

La procedura che l'impresa dovrà seguire per presentare la domanda di contributo sarà approvata con Determina dalla Regione dopo la pubblicazione del presente Bando.

## **14. CONTROLLI**

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati.

Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

Il beneficiario è altresì tenuto a conservare tutta la documentazione relativa al progetto sulla base della vigente normativa e a renderla disponibile in sede di controllo

In linea con quanto previsto dal sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-20, l'Amministrazione regionale esercita l'attività di controllo finanziario, amministrativo, fisico e tecnico sulle operazioni sulla base di quanto riportato nella DD n. 31 del 23 gennaio 2009 da ultimo prorogata dalla DGR n. 31-1684 del 6 luglio 2015.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 125, comma 4 lett. g, del Regolamento UE 1303/2013 e dall'art 9 delle " Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte ad uso del personale delle amministrazioni che gestiscono il fondo sociale europeo e dei beneficiari" All. "B" alla D.D. n. 807 del 15/11/2016 e ss.mm.ii., alla lettera "U", è fatto obbligo ai beneficiari di finanziamenti a valere sul POR FSE della Regione Piemonte mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna

operazione; per verificare l'esistenza di un sistema di contabilità separata sarà effettuata una specifica verifica.

## 15. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

### 15.1. MONITORAGGIO

Al fine di adempiere alle prescrizioni regolamentari in merito al monitoraggio degli interventi cofinanziati dal PO FSE 2014 2020 della Regione Piemonte, i beneficiari sono tenuti alla raccolta delle informazioni inerenti i partecipanti, destinatari delle misure finanziate, necessarie per la quantificazione degli indicatori del POR FSE e presenti nell'Allegato I al Reg. (UE) 1304/2013.

Tali informazioni devono essere raccolte e trattate in conformità alle vigenti norme in tema di trattamento dei dati personali e dei dati sensibili ed essere trasmesse all'Autorità di Gestione secondo le tempistiche e le modalità da essa definite.

L'Autorità di Gestione garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui alla presente Direttiva in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dalla Circolare n. 18 del 30/04/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze inerente il "Protocollo Unico di Colloquio" e dal POR FSE 2014-20 della Regione Piemonte nonché sulla base delle esigenze informative dei diversi stakeholder.

### 15.2. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

In conformità con quanto indicato dalla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016, la Regione Piemonte ha avviato la sperimentazione di un sistema di valutazione della *performance* degli operatori che operano in qualità di soggetti attuatori degli interventi.

La valutazione delle performance ha come oggetto di osservazione il singolo Operatore e In continuità con il precedente Bando (DD. n. 1287 del 2017), tale iniziativa risponde principalmente ai seguenti **obiettivi**:

- mettere a disposizione degli operatori risorse proporzionate all'effettiva capacità erogativa dimostrata nell'attuazione degli interventi;
- incentivare un'operatività maggiormente orientata al risultato occupazionale, oltreché all'efficienza nell'erogazione dei servizi, in considerazione del profilo di occupabilità delle persone prese in carico;
- mettere in trasparenza i risultati conseguiti dagli operatori, a sostegno della libertà di scelta dei cittadini e dell'orientamento delle politiche.

Tale meccanismo di valutazione delle performance e selezione degli Operatori ha come oggetto di analisi il "singolo Operatore" a cui verrà attribuito un punteggio e un corrispondente budget proporzionale agli



esiti della valutazione in modo da premiare gli Operatori più performanti, incentivando comportamenti virtuosi.

Nel caso dei Raggruppamenti, la dotazione di risorse è costituita dalla somma complessiva delle risorse calcolate per ogni singolo Operatore facente parte del raggruppamento stesso.

## 16. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli articoli 115-117 e l'allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei Fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 la Regione Piemonte ha elaborato la "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014/2020" approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte ha elaborato un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR. Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>

Considerata la rilevanza del processo di "attivazione" delle persone verso il sistema dei servizi per il lavoro, l'Autorità di gestione si impegna ad assicurare interventi di promozione e sensibilizzazione mirati e "capillari" rivolti alla platea dei potenziali destinatari e a tutte le parti interessate dal presente Bando.

In particolare, nel quadro della strategia di comunicazione del Programma, la Direzione Istruzione Formazione e Lavoro intende realizzare una campagna di comunicazione coordinata dedicata ai Buoni Servizi Lavoro in attuazione della D.G.R. n. 14 marzo 2016, n. 20-3037.

Con riferimento agli obblighi di informazione e comunicazione in capo ai Beneficiari (Soggetti Attuatori), si precisa che gli stessi sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione destinata al pubblico o ai partecipanti, compresi i certificati di frequenza o altro, deve essere impaginata tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al co-finanziamento).

### 16.1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dirigente del settore politiche del lavoro.

Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del presente Bando sarà devoluta al foro competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## 17. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Inoltre, in base alla normativa nazionale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti vanno, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori o beneficiari conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa comunitaria e consentono l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, dell'AdA e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013.

## 18. TUTELA DELLA PRIVACY

### 18.1. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come rivisto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e disposizioni

dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018<sup>8</sup>; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre<sup>9</sup>; D.D. 219 dell’8 marzo 2019<sup>10</sup>).

Il trattamento dei dati personali forniti dagli Operatori che presentino domanda di contributo in risposta al presente avviso pubblico sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:

- istruttoria, mediante verifica di ammissibilità e mediante valutazione di merito, ai fini della concessione dei contributi previsti;
- verifica della sussistenza, pertinenza e congruità delle spese rendicontate ai fini dell’erogazione dei contributi concessi, controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nell’ambito del procedimento;
- monitoraggio e valutazione delle operazioni ammesse a contributo;
- comunicazione e diffusione, obbligatorie per legge ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico, dei seguenti dati: estremi identificativi del soggetto beneficiario del contributo, denominazione del progetto finanziato, ammontare del finanziamento concesso ed erogato.

L’eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159.<sup>11</sup>

Ai sensi dell’art. 13 del RGDP, si allega al presente Bando l’Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato E), rivolta ai soggetti interessati di cui al paragrafo seguente.

## 18.2. SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DEI DATI

Sono da intendersi destinatari della citata Informativa, in qualità di Interessati, le seguenti persone fisiche:

- rappresentanti legali e amministratori dei Soggetti che presentano domanda in risposta al presente Avviso;
- persone aventi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nei confronti dei Soggetti sopra indicati e che siano coinvolti nell’erogazione degli interventi oggetto di contributo.

<sup>8</sup> D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, recante “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009”.

<sup>9</sup> D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018 “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informative”.

<sup>10</sup> D.D. 219 dell’8 marzo 2019 “Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell’art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. Recepimento e adeguamento dell’informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 per le finalità della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020”, Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 11, Supplemento ordinario n. 1 del 14 marzo 2019.

<sup>11</sup> D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Il legale rappresentante di ciascun Soggetto candidato è tenuto ad acquisire i contenuti della suddetta Informativa e a diffonderli a tutti gli interessati al trattamento sopra elencati.

### **18.3. RESPONSABILI (ESTERNI) DEL TRATTAMENTO**

Ogni Beneficiario/Soggetto attuatore delle misure oggetto del presente avviso, se tenuto a trattare dati personali per conto della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro (Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 e Delegato al trattamento dei dati), sarà nominato "Responsabile (esterno) del trattamento", secondo quanto previsto dalla DD n. 219 dell'08/03/2019 e successivi provvedimenti integrativi.

La nomina di "Responsabile (esterno) del trattamento" avrà effetto per Soggetti che abbiano sottoscritto, firmando l'Atto di adesione<sup>12</sup>, l'impegno di effettuare il trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente in materia e in applicazione delle istruzioni documentate fornite dal Delegato del Titolare del trattamento<sup>13</sup>. Tale nomina avrà efficacia a partire dalla data di trasmissione dell'Atto di adesione all'ufficio competente e fino al termine dell'intervento.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dall'avviso. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite.

#### **18.3.1. Sub-responsabili**

Con successivo provvedimento, il Delegato del Titolare - di cui all'Informativa allegata al presente avviso (Allegato E) - conferirà autorizzazione scritta generale al Responsabile (esterno) a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile (esterno) faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere, nei confronti del Delegato del Titolare, la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il Responsabile

<sup>12</sup> Cfr. lo schema di Atto di adesione di cui all'allegato B della DD n. 219 dell'08/03/2019

<sup>13</sup> Cfr. lo schema di "ISTRUZIONI DOCUMENTATE AI RESPONSABILI ESTERNI (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)", di cui all'allegato B della DD n. 219 dell'08/03/2019.

informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

#### **18.4. INFORMATIVA AI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

Il Beneficiario/Soggetto attuatore delle attività che sia nominato Responsabile esterno, in fase di acquisizione dei dati personali dei destinatari degli interventi, è tenuto ad informarli tramite apposita Informativa ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) 2016/679, che ciascun interessato dovrà sottoscrivere per presa visione. L'informativa da consegnare ai destinatari sarà fornita congiuntamente alle "Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)", con successivo provvedimento. Il Beneficiario/Soggetto attuatore è tenuto altresì a conservare tale documentazione.

Lo schema di informativa è disponibile on line, all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/moduli-standard-gestione-amministrativa-por-fse>.

### **19. DISPOSIZIONI FINALI**

#### **19.1. INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE**

I contributi FSE erogati nell'ambito dell'attuazione dei programmi operativi, finalizzati alla realizzazione di servizi per il lavoro, nell'ambito di un regime di concessione di sovvenzione ex art. 12 della legge n. 241/90, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, in quanto non sussiste il carattere di sinallagmaticità delle operazioni poste in essere.

#### **19.2. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI**

Nel presente Bando si intendono richiamati i riferimenti normativi e amministrativi già citati nella Direttiva pluriennale per la programmazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro approvata con D.G.R. n 1-2118 del 19 ottobre 2020 e gli ultimi aggiornamenti recepiti e richiamati dal presente atto.